

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

07 Set 2016

Così la spesa non incide sul pareggio di bilancio

di Luciano Cimbolini e Anna Guiducci

Le erogazioni liberali disposte da cittadini e imprese a favore degli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione possono finanziare anche interventi strutturali realizzati dagli enti locali proprietari degli immobili. Il decreto ministeriale dell'8 aprile scorso ha disciplinato le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle contribuzioni in denaro finalizzate alla realizzazione di nuovi istituti scolastici, alla manutenzione e al potenziamento di strutture esistenti, nonché al sostegno di interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti. Ai donatori è riconosciuto il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge 107/2015. Con decreto del ministero dell'Istruzione sarà definito lo schema di convenzione che ciascuna istituzione scolastica beneficiaria del contributo dovrà stipulare con l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto di intervento. In particolare, l'atto convenzionale dovrà disciplinare termini e modalità di riversamento delle risorse agli enti locali appaltanti, ai quali compete la gestione dei lavori.

Il ruolo degli enti locali

Le opere di carattere strutturale, anche se totalmente o parzialmente finanziate con lo school bonus, sono di competenza degli enti locali in qualità proprietari degli immobili, mentre gli interventi finalizzati al miglioramento dell'occupabilità sono di competenza diretta delle direzioni scolastiche.

La contabilizzazione di queste risorse da parte degli enti territoriali dovrà essere effettuata nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata e dei vincoli di finanza pubblica. Secondo quanto disposto dal decreto dell'8 aprile, ciascuna istituzione scolastica eroga i finanziamenti all'ente locale sede dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento, sulla base degli stati di avanzamento lavori debitamente certificati. L'entrata deve pertanto essere accertata, con vincolo di destinazione, al quarto titolo, piano finanziario 4.02.01.01.002 («Contributo agli investimenti da ministero dell'Istruzione – Istituzioni scolastiche ed imputata agli esercizi di esigibilità della spesa»). Trattandosi di contributi a rendicontazione, la corretta costruzione finanziaria degli interventi non può pertanto prescindere dal puntuale monitoraggio del cronoprogramma dei lavori da realizzare. In questo caso, il diritto di riscuotere il contributo, e dunque l'esigibilità dell'entrata sorge a seguito della realizzazione della spesa in relazione alla quale la rendicontazione è resa, e non genera la contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato.

La contabilizzazione

La contabilizzazione nel bilancio dell'ente locale non dovrebbe dunque produrre effetti ai fini del pareggio di bilancio. La nuova disciplina del pareggio prevede infatti che tutti gli enti territoriali concorrano agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dai patti di solidarietà. Per la determinazione del saldo utile per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali da contabilizzare sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 e le

spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 degli schemi di bilancio previsti dal Dlgs 118/11. Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato anche il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Per non generare uno squilibrio finanziario, l'ente locale è tenuto a effettuare una puntuale programmazione e un attento monitoraggio delle dinamiche di cassa, relative ai flussi di entrata e di uscita connessi all'esecuzione dei lavori in questione. In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve infatti essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved